SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2160

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1995

Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 settembre 1993 è stato rivoluzionato il sistema di spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche.

La nuova normativa tariffaria ha introdotto dei meccanismi che penalizzano, attraverso pesanti inasprimenti tariffari, la stampa periodica a minore tiratura, prima agevolata nel quadro delle misure di sostegno all'editoria previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Tutto questo sta provocando la cessazione dell'attività di molte riviste a bassa tiratura che non riescono a sostenersi facendo affidamento sulle poche risorse pubblicitarie pur essendo riviste culturali e informative importanti.

In questo modo si elimina una voce importante per la democrazia e il pluralismo del nostro Paese ed è quindi necessario intervenire ripristinando almeno in parte la disciplina di favore che aveva consentito a tante piccole riviste di sopravvivere.

Con il preente disegno di legge si vuole cercare di dare nuovamente spazio a tante voci che, seppur piccole, sono importanti per il pluralismo democratico dell'informazione del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere commerciale e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al trenta per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applica, oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al cinquanta per cento.